



COMUNE DI ROCCADASPIDE (SA)

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE .

CAPO I

AUTORIZZAZIONI ANNUALI

- Art. 1 - leggi e norme di riferimento
- Art. 2 - ambito di applicazione
- Art. 3 - tipologia degli esercizi
- Art. 4 - requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 5 - documentazione
- Art. 6 - irricevibilità delle domande
- Art. 7 - disciplina del procedimento autorizzatorio
- Art. 8 - rilascio delle autorizzazioni
- Art. 9 - ambito dell'autorizzazione di somministrazione e requisiti
- Art. 10 - superficie
- Art. 11 - distanze
- Art. 12 - disposizioni generali

CAPO II

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

- Art. 13 - ambito di applicazione
- Art. 14 - istanze
- Art. 15 - documentazione
- Art. 16 - limiti di durata e periodo delle manifestazioni
- Art. 17 - preparazione pasti
- Art. 18 - bevande alcoliche
- Art. 19 - pagamento canoni

CAPO III

AUTORIZZAZIONI STAGIONALI IN AREE ESTERNE

- Art. 20 - ambito di applicazione
- Art. 21 - autorizzazioni
- Art. 22 - pagamento canoni
- Art. 23 - periodo dell'attività
- Art. 24 - entrata in vigore e disposizioni finali

Approvato con delibera di
C.C. n°11 del 9/05/2008.



COMUNE DI ROCCADASPIDE (SA)

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE .

CAPO I AUTORIZZAZIONI ANNUALI

Art. 1

Leggi e norme di riferimento

Le norme del presente Regolamento danno attuazione, assumendole come riferimenti normativi, alle seguenti disposizioni:

- a) legge n. 287 del 25/08/1991;
- b) legge n. 241 del 07/08/1990;
- c) d.l. n. 223 del 04/07/2006;
- d) legge n. 248 del 04/08/2006.

Ogni precedente norma e/o regolamento è annullato con la presente disposizione.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si possono somministrare, oltre alle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, esclusivamente i prodotti indicati nella autorizzazione sanitaria in relazione ai requisiti igienico sanitari dei locali in cui viene svolta tale attività.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività.

Art. 3

Tipologia degli esercizi

I pubblici esercizi per i quali sono rilasciabili le autorizzazioni oggetto del presente provvedimento sono distinti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991.

Art. 4

Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- a) **requisiti morali**, ai sensi dell'art. 5, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998;
- b) **requisiti professionali**, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998:
 - **se ditta individuale**: dal richiedente;
 - **se società**: da uno dei soci oppure da un delegato, con firme congiunte ed autenticate ai sensi di legge, sia del legale rappresentante della società e sia del delegato medesimo;
- c) **idoneità e igienicità dei locali** ed eventuali aree annesse dal punto di vista urbanistico, edilizio, di destinazione d'uso commerciale, igienico sanitario, di prevenzione incendi e di sicurezza;
 Il requisito igienico sanitario (lett.c) si ottiene presentando almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività alla competente A.S.L., per il tramite del Comune di Roccadaspide, D.I.A. (differita) su apposita modulistica, con i relativi elaborati in duplice copia, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004;
- d) **sorvegliabilità dei locali**;
- e) documentazione attestante la disponibilità, a qualsiasi titolo, dei locali interessati alla somministrazione;

I requisiti indicati alla lettera a) (moralì), che saranno accertati d'ufficio, devono essere posseduti:

- se ditta individuale: dal richiedente;
- per le società in nome collettivo (s.n.c.): da tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice e le società in accomandita per azioni (s.a.s.): dai soci accomandatari;
- per le società per azioni (s.p.a.), le società a responsabilità limitata (s.r.l.) e le società cooperative: dal legale rappresentante e da tutti i membri del consiglio di amministrazione;
- per le associazioni, ecc.: dai legali rappresentanti e dai membri del consiglio di amministrazione.

Art. 5 Documentazione

Alla domanda, in competente bollo, deve essere allegata, pena la irricevibilità, la seguente documentazione:

- dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti morali di cui all'art. 4, lett. a) e dai soci come indicato all'ultimo comma del medesimo articolo 4);
- certificazione attestante il requisito professionale;
- attestato di agibilità con la specifica indicazione della destinazione d'uso del locale interessato alla somministrazione;
- documentazione attestante la disponibilità dei locali per l'uso richiesto;
- copia della D.I.A., ai fini igienico sanitari, prodotta alla competente A.S.L., ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004;
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

Art. 6
Irricevibilità delle domande

Saranno considerate irricevibili le istanze che si trovano anche in una sola delle seguenti condizioni:

- se la domanda di autorizzazione non viene presentata esclusivamente utilizzando il modello predisposto dall'ufficio comunale, in competente bollo;
- la mancanza anche di uno solo documento indicati all'art. 5);
- la presentazione di una domanda priva dell'indicazione della tipologia di esercizio;
- la presentazione di un'unica domanda con l'indicazione di più tipologie di esercizio;
- la mancanza del documento attestante il possesso del requisito professionale;
- l'omissione delle firme del richiedente in calce alla domanda e/o alle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti;
- la mancanza della fotocopia del documento di riconoscimento;
- la mancanza del documento del permesso di soggiorno in corso di validità (per gli stranieri).

Art. 7
Disciplina del procedimento autorizzatorio

Le domande di apertura di un nuovo esercizio sono presentate utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'ufficio competente.

Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta la sospensione del procedimento, si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la data alla quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione della stessa.

Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo o dalla data di deposito di eventuale documentazione integrativa, il responsabile comunica all'interessato l'accoglimento o il rigetto della richiesta presentata.

In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dalle leggi vigenti.

Art. 8
Rilascio delle autorizzazioni

L'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è attualmente regolato dalla legge 25 agosto 1991, n. 287.

Essa è soggetta a bollo e sarà rilasciata previo versamento dei diritti di segreteria su apposito bollettino di c/c. postale (da ritirare presso l'ufficio competente) di attuali € 25,00.

In particolare l'art. 3 prevede che l'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande siano soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco (oggi dal Dirigente del settore competente).

L'attivazione dell'esercizio deve avvenire entro i 180 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, pena la revoca dell'autorizzazione stessa, salvo i casi previsti dalle vigenti normative.

Art. 9

Ambito dell'autorizzazione di somministrazione e requisiti

Un pubblico esercizio può esercitare l'attività di somministrazione esclusivamente in riferimento alla tipologia di autorizzazione posseduta come descritta dall'art. 5 della legge n. 287/1991.

Chiunque svolga un'attività di somministrazione non corrispondente al tipo di autorizzazione posseduta incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 10 della medesima legge.

Lo svolgimento dell'attività oggetto dell'autorizzazione dovrà essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, di quelle sulla destinazione d'uso dei locali, di prevenzione incendi e sicurezza, nonché i requisiti di sorvegliabilità prescritti dal D.M. 564/1992 e s. m. e i.

Art. 10

Superficie

Non è stabilito alcun limite o massimo di superficie.

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative edilizio-urbanistiche ed igienico-sanitarie, debbono comunque, avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità dello svolgimento dell'attività.

Per superficie di somministrazione si intende la parte del locale destinata al consumo dei pasti e delle bevande.

Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici, scale e simili.

Art. 11

Distanze

Non viene prevista nessuna distanza minima tra gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o con esercizi commerciali e/o artigianali.

Art. 12

Disposizioni generali

- **l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è liberalizzata e, pertanto, non è sottoposta al vincolo di parametri numerici;**
- il vincolo delle zone (zonizzazione), relativo alle autorizzazioni ex novo, al trasferimento di sede dell'attività, all'ampliamento, alla riduzione di superficie è abolito su tutto il territorio comunale;
- l'attività di somministrazione può essere sospesa dal titolare fino ad un massimo di un anno, pena la revoca dell'autorizzazione, salvo i casi previsti dalle vigenti normative.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 13

Ambito di applicazione

In occasione di fiere, feste, mercato, sagre e di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere presentate, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 e succ. modif., D.I.A. (dichiarazioni di inizio attività) per la somministrazione temporanea al pubblico. Esse sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono.

Le manifestazioni devono promuovere i prodotti locali tipici riconosciuti come tradizionali delle nostre terre.

I soggetti che svolgono tale attività temporanea sono tenuti al possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente art. 4.

I soggetti addetti alla somministrazione devono essere in possesso del libretto sanitario.

La somministrazione temporanea può essere esercitata in luogo pubblico o privato.

Art. 14

Istanze

Nella D.I.A. deve necessariamente essere indicato e contenuto:

- la denominazione della manifestazione, il periodo e il luogo di svolgimento, nonché il programma di massima della manifestazione;
- il menù che si intende somministrare con specifico riferimento ai prodotti della nostra terra che si intendono promuovere e valorizzare;
- l'indicazione del responsabile della manifestazione, anche della sicurezza, con sua dichiarazione di assunzione dell'obbligo di provvedere, nel corso della manifestazione, alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il ripristino delle condizioni esistenti prima dell'inizio della manifestazione qualora si svolga in luoghi pubblici;
- i prezzi promozionali relativi ai prodotti che si intendono valorizzare.

Art. 15

Documentazione

Alla D.I.A., da presentare al protocollo del Comune, in bollo, almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione, dovrà essere allegata, pena la irricevibilità, la seguente documentazione:

- dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti morali di cui all'art. 4, lett. a) e dai soci come indicato all'ultimo comma del medesimo articolo 4);
- attestazione indicante il requisito professionale;
- documentazione attestante la disponibilità dei locali e delle aree per l'uso richiesto;
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento;

La D.I.A. (semplice) ai fini igienico sanitari, con i relativi allegati in duplice copia, prodotta alla competente A.S.L., per il tramite il Comune, per la registrazione ex art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004, deve essere presentata solo al momento del completo approntamento degli impianti e/o strutture.

Successivamente al ricevimento al protocollo della D.I.A., l'Ufficio preposto dovrà acquisire agli atti:

- il Nulla Osta da parte del Comando di Polizia Municipale in ordine alla viabilità e alla superficie massima dell'area pubblica da occupare;
- il Nulla Osta da parte dell'Ufficio Tecnico-Urbanistico in ordine alle misure di sicurezza, staticità e quant'altro di sua competenza;
- l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ed al relativo pagamento anticipato dei canoni indicati al successivo Art. 19.

Art. 16

Limiti di durata e periodo delle manifestazioni

Le autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni sopra indicate, organizzate in modo occasionale e temporaneo, saranno concesse in numero limitato massimo di 8 (otto) nell'arco di ogni anno, di cui una per ogni contrada (Serra -Carretiello-Doglie/Canne -Tempalta) e due per il capoluogo e per la contrada Fonte in considerazione del numero di residenti.

In caso di più D.I.A. (dichiarazioni inizio attività) della stessa contrada sarà accolta quella pervenuta per prima al protocollo.

La durata delle manifestazioni temporanee non può superare giorni 5 (cinque) consecutivi. Sono esclusi dal conteggio i giorni necessari al montaggio/smontaggio attrezzature.

Le stesse potranno svolgersi esclusivamente nel periodo di tempo che va dal 21 giugno al 21 settembre di ogni anno, escluse quelle organizzate direttamente dal Comune o da una associazione delegata.

Dalla presente regolamentazione viene esclusa la manifestazione relativa alla festa della "Castagna d'Oro", legata al periodo della raccolta delle castagne e alla specifica tradizione consolidatasi negli anni.

Art. 17

Preparazione pasti

La preparazione dei pasti dovrà avvenire presso gli ambienti della manifestazione. Qualora i pasti vengano preparati in locali diversi, sempre a cura degli organizzatori, dovranno essere trasportati sul luogo della manifestazione secondo le indicazioni e prescrizioni della A.S.L.

Art. 18

Bevande alcoliche

Durante lo svolgimento di manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume.

E' vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni.

Art. 19

Pagamento Canoni

L'organizzatore responsabile della manifestazione sarà tenuto a corrispondere al Comune, su apposito bollettino di c/c. postale, (cinque giorni prima dell'inizio delle attività) per ogni giorno di manifestazione la somma di € 200,00 per i seguenti servizi curati dall'Ente:

- raccolta rifiuti raccolti in appositi contenitori a cura dell'organizzatore;

- tassa relativa all'occupazione suolo pubblico;
- verifiche e sopralluoghi effettuati dai Tecnici Comunali e dalla Polizia Municipale;
- sorveglianza.

Se la manifestazione si svolge su suolo privato la somma da corrispondere giornalmente ammonta ad € **150,00**.

- diritti di segreteria su apposito bollettino di c/c. postale (da ritirare presso l'ufficio competente) di attuali € 25,00.

CAPO III

AUTORIZZAZIONI STAGIONALI IN AREE ESTERNE

Art. 20

Ambito di Applicazione

Possono inoltrare istanza esclusivamente i titolari in possesso di autorizzazioni permanenti di esercizi pubblici della tipologia A e B operanti su tutto il territorio del Comune di Roccadaspide.

Le autorizzazioni stagionali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rilasciate esclusivamente in aree esterne aperte al pubblico, confinanti ed adiacenti agli esercizi con attività permanenti e per la medesima tipologia.

Per superficie di somministrazione si intende quella appositamente attrezzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da tavoli e sedie.

La copertura del suolo pubblico potrà essere effettuata tramite ombrelloni con supporto in legno, con stoffa o con tende, previa Nulla Osta dell'Ufficio Urbanistico.

Eventuali impianti di illuminazione dovranno essere realizzati in conformità alle vigenti norme di sicurezza ai sensi della Legge n. 46/1990.

Qualunque tipo di struttura e di arredo dovrà essere installato senza arrecare alcun danno al suolo pubblico.

Al termine dell'occupazione il suolo pubblico occupato dovrà essere liberato da eventuali materiali.

L'occupazione delle aree esterne da adibire all'attività stagionale di somministrazione non devono essere ad una distanza superiore ai 50 ml. dalla sede dell'esercizio permanente.

Le aree occupate non devono intralciare eventuali passaggi pedonali.

Art. 21

Autorizzazioni

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale è soggetta al rilascio di autorizzazione in competente bollo.

La domanda, anch'essa in competente bollo, deve essere prodotta al protocollo del Comune almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività. In caso contrario la stessa non viene presa in considerazione.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato a:

- all'idoneità ed igienicità delle aree dal punto di vista urbanistico, edilizio, igienico sanitario, di prevenzione incendi e di sicurezza;
- al Nulla Osta da parte del Comando di Polizia Municipale in ordine alla viabilità e alla superficie massima dell'area pubblica da occupare;
- al Nulla Osta da parte dell'Ufficio Tecnico-Urbanistico in ordine alle misure di sicurezza, staticità e quant'altro di sua competenza;

Il requisito igienico sanitario si ottiene presentando almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività alla competente A.S.L., per il tramite del Comune di Roccadaspide, D.I.A. (differita) su apposita modulistica, con i relativi elaborati in duplice copia, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004.

Art. 22
Pagamento Canonì

Il titolare sarà tenuto a corrispondere al Comune, su apposito bollettino di c/c. postale, cinque giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, nella misura prevista dai rispettivi regolamenti comunali in rapporto alla durata dell'attività, i seguenti canonì:

- la tassa sull'occupazione del suolo pubblico;
- la tassa raccolta dei rifiuti;
- diritti di segreteria su apposito bollettino di c/c. postale (da ritirare presso l'ufficio competente) di attuali € 25,00.

Art. 23
Periodo dell'attività

Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali esclusivamente per il periodo dal 21 Giugno al 30 settembre.

Art. 24
Entrata in vigore e disposizioni finali

La presente determinazione è immediatamente eseguibile.

Per quanto non previsto nella presente, composta di n. 24 articoli, si fa riferimento a tutte le leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia di esercizi pubblici.

Si demandano al responsabile settoriale l'assunzione di tutti gli adempimenti consequenziali.